

Milano 2030 - PGT vigente

(estratto)

[qui link al sito del Comune: Milano 2030 - PGT VIGENTE](#)



INDICE DEGLI ELABORATI

Tavola R02 - **Indicazioni urbanistiche**

CAPO II – GRANDI FUNZIONI URBANE

Art. 16 Grandi Funzioni Urbane

CAPO I – NORME TRANSITORIE

Art. 52 Disciplina degli ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati

CAPO II – NORME FINALI

Art. 53 Norme finali

Tavola R03 - **Indicazioni morfologiche**

Tavola R05 - **Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo**

Tavola D01 - **Progetto di Piano**

Tavola D02 - **Carta del paesaggio**

Tavola RA11.01 - **Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi**

Tavola R06 - **Vincoli di tutela e salvaguardia**

Tavola R07 - **Vincoli aeroportuali Parte I**

Tavola R08 - **Ostacoli e pericoli per la navigazione aerea**

CAPO IV – VINCOLI AEROPORTUALI

Art. 40 Radar

Art. 41 Ostacoli e pericoli per la navigazione aerea

Tavola R10 - **Carta del consumo di suolo**

Tavola S03 - **Infrastrutture verdi e blu e rete ecologica comunale**

CAPO I I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 10 - Sostenibilità ambientale e resilienza urbana

Tavola R09 - **Reticolo Idrografico**

CAPO VI – RETICOLO IDROGRAFICO E AREA PORTUALE

Art. 49 Definizione

Art. 50 Disciplina

Tavola G16 - **Carta Ex Alvei**

Tavola G13 - **Carta Rischio Idraulico**

Tavola G01 - **Carta geologica**

Tavola G02 - **Carta Geomorfologica**

Tavola G03 - **Carta idrogeologica**

Tavola G17 - **Carta fattibilità geologica idraulica**

Tavola R01 - **Fattibilità geologica-idraulica**

CAPO V – COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

Art. 45 Classe III - Fattibilità con consistenti limitazioni

Tavola G04 - **Carta dei Vincoli**


Tavola G05 - **Carta di sintesi**

Tavola G14 - **Componente Geologica Idrogeologica Sismica Carte Misure
Stumentali e Non**

Tavola G09 - **Carta pericolosità sismica locale**

Tavola S02 - **Il Sistema del Verde Urbano e delle Infrastrutture per la mobilità**


Tavola S01 - **I Servizi Pubblici e di interesse pubblico o generale**



April 29, 2021

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| ARU - Ambiti di Rinnovamento Urbano | Servizi ferroviari | Aree per la mobilita' stradale di nuova previsione |
| ADR - Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile | Aree ferroviarie | pertinenze indirette |
| NAF - Nuclei di antica formazione | Aeroporto | aree poste all'interno di ambiti disciplinati da provvedimenti in itinere o dal Piano dei Servizi |
| Edifici | Aree pedonali | Idrografia superficiale |
| Aree pertinenziali | Spazi per la sosta | Tratte a cielo aperto |
| VERDE URBANO | Infrastrutture viarie | Nuova previsione |
| Verde urbano esistente | pertinenze indirette | Proposta PLIS Martesana |
| Verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette) | PLIS Media Valle del Lambro | |

1:18,056



CAPO II – GRANDI FUNZIONI URBANE

Art. 16 Grandi Funzioni Urbane

1. Gli ambiti per Grandi Funzioni Urbane (GFU) e i relativi sottoambiti, laddove indicati, sono individuati nella Tav. R.02 e sono destinati alla localizzazione di rilevanti funzioni per servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale, per attrezzature pubbliche, nonché per funzioni, anche private, aventi carattere strategico.
2. A ciascun ambito e sottoambito per GFU è riconosciuto l'Indice di edificabilità (IT) unico proprio del Tessuto Urbano Consolidato pari a 0,35 mq/mq di SL per la realizzazione di funzioni urbane accessorie o comunque compatibili con la GFU. Tale indice corrisponde all'indice di edificabilità (IT) massimo. Per l'ambito GFU di San Siro a prevalente proprietà comunale, il Consiglio Comunale può autorizzare, ai sensi del comma 3, la realizzazione di Grande Struttura di Vendita tra le funzioni urbane accessorie o comunque compatibili, necessarie a garantire la sostenibilità finanziaria della stessa GFU, senza necessità di variante urbanistica. La realizzazione della Grande Funzione Urbana avviene in modo autonomo, mentre la facoltà di utilizzare l'indice di edificabilità del TUC per le funzioni urbane dovrà essere connessa funzionalmente e temporalmente alla realizzazione delle funzioni per servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale, per attrezzature pubbliche, nonché per funzioni anche private aventi carattere strategico secondo modalità e tempi che verranno definiti con apposita "Convenzione Quadro", così come illustrati al successivo comma 4.
3. Per ogni singolo ambito e sottoambito per GFU, ad eccezione dell'ambito "Bovisa - Goccia - Villapizzone" e dell'ambito "Piazza d'Armi", e ferme restando le disposizioni di cui ai successivi commi 5 e 6, il Consiglio Comunale autorizza l'insediamento della Grande Funzione Urbana esprimendosi, qualora questa non rientri tra i servizi del Catalogo dei servizi del PGT, in ordine alla natura ed alla rilevanza della funzione proposta, nonché sugli obiettivi pubblici da conseguire. Per il solo ambito di San Siro è ammesso l'insediamento di GSV entro l'indice di edificabilità massimo previsto al comma 2, senza ulteriore autorizzazione da parte del Consiglio Comunale.
4. L'attuazione degli interventi relativi alla GFU potrà avvenire anche per parti distinte e, qualora non venga realizzato dal Comune, dovrà avvenire a seguito di apposita "Convenzione Quadro", per ogni ambito o sottoambito, da approvarsi con deliberazione della Giunta Comunale che si esprimerà in ordine ai seguenti elementi essenziali:
 - a. le funzioni urbane accessorie o compatibili con la GFU;
 - b. il sistema della mobilità e del trasporto pubblico;
 - c. la dotazione territoriale minima per servizi, le aree di cessione e la superficie permeabile;
 - d. il cronoprogramma generale degli interventi, con riferimento anche al possibile utilizzo dell'indice (IT) unico di 0,35 mq/mq di SL per funzioni urbane accessorie;
 - e. lo schema progettuale di massima e, laddove necessario, l'individuazione di sub-lotti di intervento e delle relative modalità di attuazione.Laddove vi siano sottoambiti l'Amministrazione Comunale potrà redigere uno schema di indirizzo pianificatorio, da approvarsi con deliberazione della Giunta Comunale, che consenta di coordinare e indirizzare gli sviluppi dei sottoambiti con l'intero ambito per GFU. In pendenza della Convenzione Quadro, negli Ambiti destinati alla GFU, sono sempre ammessi gli interventi per la realizzazione di servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale. Preventivamente alle disposizioni sopraesposte, è possibile attuare interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia con mantenimento della sagoma e del sedime,

anche con cambio di destinazione d'uso.

Nell'ambito dell'istruttoria della proposta di intervento all'interno degli ambiti GFU, sarà predisposto un apposito tavolo di confronto tra Comune, Città Metropolitana e Regione Lombardia finalizzato a raccordare le programmazioni tra gli Enti, rafforzando così i processi di cooperazione inter-istituzionale alle varie scale. La Convenzione Quadro dovrà individuare adeguati indicatori rapportati alle funzioni che si andranno ad insediare, che soddisfino gli elementi essenziali individuati nonché eventuali altri ritenuti necessari, che siano in grado di valutare la sostenibilità degli interventi previsti in fase di attuazione.

5. L'ambito "Bovisa - Goccia - Villapizzone" è composto dai sottoambiti "Bovisa - Goccia" e "Bovisa - Villapizzone", per i quali la Grande Funzione Urbana e i principali obiettivi pubblici sono così individuati:
 - a. per il sottoambito "Bovisa- Goccia" la GFU è destinata a ospitare l'ampliamento del campus universitario e la creazione di spazi per ricerca e innovazione;
 - i. gli obiettivi pubblici sono volti alla realizzazione delle opere di bonifica, nonché nella creazione di un significativo sistema di servizi e spazi pubblici e verde, nel recupero degli immobili storici di pregio esistenti, nella riqualificazione della stazione di Bovisa FNM e nel miglioramento delle connessioni tra le stazioni, il comparto della "Bovisa -Goccia- Villapizzone" e i quartieri Bovisa, Villapizzone e Certosa;
 - ii. le funzioni urbane accessorie prevalenti sono quelle direzionali, produttive, finalizzate alla creazione di un parco scientifico- tecnologico; è ammessa la residenza universitaria;
 - iii. la dotazione minima per servizi è la previsione di minimo il 50% della ST per aree verdi.
 - b. per il sottoambito "Bovisa- Villapizzone" la GFU è destinata al potenziamento degli impianti a servizio della rete cittadina di produzione di energia e a ospitare l'ampliamento del campus universitario e la creazione di spazi per ricerca e innovazione;
 - i. gli obiettivi pubblici sono volti alla realizzazione delle opere di bonifica, nel recupero degli immobili storici di pregio esistenti, nel miglioramento delle connessioni tra le stazioni, il comparto della "Bovisa - Goccia- Villapizzone" e i quartieri Bovisa e Villapizzone;
 - ii. le funzioni urbane accessorie prevalenti sono quelle direzionali, produttive, ricettive; è ammessa la residenza universitaria.
 - iii. la dotazione minima per servizi è la previsione dell'impianto per la produzione di energia e il recupero degli immobili storici di pregio esistenti.

6. Per l'Area di P.zza d'Armi:

a. la GFU è costituita da un grande parco urbano che include anche l'area boschiva esistente e corrisponde almeno al 75% della ST. Il parco costituisce dotazione minima per servizi.

b. sulle aree non interessate dal grande parco urbano sarà possibile realizzare funzioni urbane accessorie e servizi previsti dal catalogo non computabili nella SL tra cui a titolo esemplificativo le categorie amministrativo, servizi sociali, sport, servizi abitativi.

7. L'attuazione della GFU Rubattino vedrà il coinvolgimento del Municipio 3.

8. Per l'ambito di Porto di Mare le proposte di intervento devono essere compatibili con i contenuti della tutela.

CAPO I – NORME TRANSITORIE

Art. 52 Disciplina degli ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati

1. Le previsioni urbanistiche generali e le prescrizioni contenute nei piani attuativi, ivi compresi programmi integrati di intervento, negli atti di programmazione negoziale con valenza territoriale, nelle Zone C del Piano Regolatore Generale, nei Piani di Valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Milano, nei protocolli d'intesa, così come individuati e perimetrati nella Tav. R. 02, approvati alla data di adozione della presente variante di Piano di Governo del Territorio, nei convenzionamenti stipulati, nei Permessi di Costruire Convenzionati restano valide fino alle scadenze per loro previste dalla legislazione vigente o dallo strumento stesso. Successivamente alla scadenza di tali strumenti vengono applicate le disposizioni contenute nel vigente PGT. Sino alla scadenza di tali strumenti, la rappresentazione contenuta negli elaborati grafici del PGT ha pertanto valenza meramente ricognitiva, senza efficacia conformativa, salva l'ipotesi di certificazione o ricognizione anche parziale di cui al successivo art. 53.

Quanto previsto dal presente comma si applica agli strumenti così come sopra descritti anche se non individuati dalle tavole della presente variante al Piano di Governo del Territorio.

2. Agli strumenti attuativi già adottati alla data di adozione della variante al PGT si applica la previsione del comma 1, qualora vengano definitivamente approvati anteriormente all'efficacia definitiva della presente variante al Piano di Governo del Territorio.

3. Agli Accordi di Programma, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e di cui all'art. 6 della L.R. 2/2003, già vigenti alla data di adozione della variante al PGT, o per i quali, alla stessa data, siano stati istituiti la Conferenza dei Rappresentanti ovvero il Comitato per l'Accordo di Programma, si applicano le previsioni pianificatorie contenute negli Accordi di Programma medesimi o nelle successive varianti sino al loro completamento, salvo diversa disposizione.

4. Fatto salvo quanto sopra disposto, per le aree ferroviarie dismesse e in dismissione denominate "Scalo Farini, Scalo Romana, Scalo Genova, Scalo Lambrate, parte degli Scali Greco-Breda e Rogoredo, Scalo S. Cristoforo-Parco attrezzato", come individuate nella Tav. R.02 del Piano delle Regole del PGT, vengono integralmente recepiti i contenuti della Delibera C.C. n°19 del 13.07.2017 e i relativi allegati.

5. Per le aree relative alla Seconda Fase del Programma di Riqualificazione Urbana Rubattino, per le quali il Piano di Governo del Territorio prevede la realizzazione della Grande Funzione Urbana, vengono confermate le quantità fissate dall'Atto Modificativo dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 10 aprile 2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia in data 29 luglio 2011. La delocalizzazione delle volumetrie, eccedenti il previsto indice di edificabilità 0.35 mq/mq di SL, la cessione o la permuta delle aree, il risanamento ambientale delle aree pubbliche, verranno disciplinati nell'ambito della prevista Convenzione Quadro.

6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è possibile effettuare varianti a condizione che non incidano sul dimensionamento e non diminuiscano le dotazioni di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

7. Le previsioni urbanistiche concernenti la capacità edificatoria e la dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale contenute nei singoli strumenti di cui al presente articolo, sono recepite e fatte proprie dalla presente variante al Piano di Governo del Territorio.

8. Per gli immobili ricadenti nelle "Zone A di recupero" e nelle "Zone B di recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., le istanze di piani attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), sono fatte salve entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente variante al PGT.

Le istanze di convenzionamenti planivolumetrici, sono fatte salve a condizione che entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente variante al PGT l'operatore abbia rinnovato l'interesse alla citata istanza presentando una richiesta di Permesso di Costruire completa di tutta la documentazione prevista dalla relativa normativa, con la precisazione che il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla stipula della relativa convenzione.

In tali casi continuano ad applicarsi le previsioni e le disposizioni generali ed attuative vigenti per le predette "Zone A di recupero" e "Zone B di recupero" (cd. "B2") al momento della presentazione dell'istanza di convenzionamento, ivi compresa la definizione dei parametri urbanistici.

Decorsi 15 mesi dalla data di pubblicazione della presente variante al PGT gli immobili, per i quali è stata presentata istanza di permesso di costruire ai sensi del precedente capoverso e non si sia proceduto alla sottoscrizione di convenzionamenti atti alla attuazione degli interventi previsti, saranno assoggettati alla disciplina individuata dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento da parte del competente Ufficio.

9. Il perimetro dei convenzionamenti di cui al presente articolo, in caso di discordanza e previa verifica, prevale su quello individuato negli elaborati grafici riportati dagli elaborati del Piano di Governo del Territorio.

10. Agli immobili di proprietà comunale posti in via Serio e via Doria, interessati dal programma internazionale denominato Reinventing Cities, si applica la disciplina contenuta nel PGT approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 22.5.2012. In caso di mancato perfezionamento della predetta procedura di alienazione degli immobili, gli stessi saranno assoggettati alla specifica disciplina prevista dalla presente variante di PGT. L'immobile di proprietà comunale posto in via Fetonte, interessato dal predetto programma internazionale, viene ricondotto nel tessuto urbano consolidato.


11. Sono fatte salve le istanze di annotazione al registro delle cessioni dei diritti edificatori presentate prima dell'adozione della presente variante.

12. Al fine di raccordarsi con il nuovo Regolamento edilizio, da emanarsi in attuazione della D.G.R. XI/695 del 24 ottobre 2018, e in coerenza alle disposizioni delle presenti norme attuative, i termini di cui all'art. 11 comma 6 del vigente Regolamento Edilizio sono differiti di 12 mesi.

CAPO II – NORME FINALI

Art. 53 Norme finali

1. Negli ambiti disciplinati dall'art. 52 delle presenti norme, ad avvenuto completamento degli interventi, le aree e gli immobili disciplinati dalla normativa transitoria saranno assoggettati alla specifica disciplina prevista nel Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della certificazione e ricognizione compiuta dal competente ufficio.
E' consentito effettuare certificazioni e ricognizioni parziali, per stralci o lotti funzionali individuati dal competente ufficio, mantenendo inalterato il perimetro dello strumento attuativo. Alle parti non concluse e certificate continuano ad applicarsi le specifiche previsioni previste dai singoli accordi, strumenti attuativi o titoli abilitativi convenzionati.
Negli ambiti disciplinati dall'art. 52 delle presenti norme, sino al loro completamento e alla certificazione o ricognizione anche parziale, la rappresentazione contenuta negli elaborati grafici del PGT ha pertanto valenza meramente ricognitiva, senza efficacia conformativa.
2. Nel caso di mancata attuazione delle previsioni nei termini di efficacia e/o a seguito della intervenuta o dichiarata decadenza degli strumenti urbanistici e/o accordi convenzionali, le aree e gli immobili disciplinati dalla normativa transitoria saranno assoggettati alla specifica disciplina prevista nel Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della medesima ricognizione di cui sopra.
3. Ad avvenuto completamento degli interventi previsti nei piani attuativi o decorso il termine degli stessi certificato dal competente Ufficio, gli immobili saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.
4. Gli immobili individuati dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 58 della L. 133/2008, al momento della loro dismissione saranno assoggettati alla disciplina indicata alla relativa delibera comunale.
5. Gli immobili delle amministrazioni pubbliche, così come indicate dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché gli immobili degli enti di interesse pubblico e gli immobili di proprietà privata, individuati come servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale relativi alle categorie Cultura-Musei e sedi espositive assimilabili, Teatri, Auditorium e Locali per lo spettacolo, Biblioteche specialistiche e di conservazione, Salute-Strutture di ricovero e cura, Sport-Grande impianto, Turismo-Spazi e padiglioni fieristici, Università e ricerca-Università, così come definiti nel Piano dei Servizi, realizzati precedentemente alla data del 21.11.2012, mantengono la destinazione e l'utilizzo fino al momento della loro dismissione. A seguito della dismissione, la Giunta Comunale delibera in merito alle modalità di eventuale sostituzione del servizio o di eventuale rilocalizzazione dello stesso nel territorio comunale in relazione alla domanda di servizi della città e alla conseguente rifunzionalizzazione degli immobili dismessi. In questo ultimo caso gli immobili, senza bisogno di variante al Piano, assumono: l'ambito territoriale omogeneo di cui alla Tav. R.02 secondo il contesto di appartenenza in cui si collocano, sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio; le funzioni urbane di cui all'art. 5 comma 15; l'indice di edificabilità Territoriale unico di cui all'art. 6, nonché recepiscono le presenti norme.
6. Per gli immobili di cui al precedente comma 4 è consentita la possibilità di trasferimento dei relativi diritti edificatori pari all'Indice di edificabilità Territoriale (IT) unico, alla capacità edificatoria o alla superficie lorda esistente ad altra area anch'essa relativa ad immobile di cui al comma precedente, in conformità con l'articolo 7 delle presenti norme.



April 29, 2021

— Limite esenzione dotazioni territoriali (art. 11.3 Piano dei Servizi)

■ Tessuti di rinnovamento urbano

Fronti edilizi

— Allineamento di almeno 50% della linea di altezza dell'edificio sul confine con lo spazio aperto entro l'involuppo limite (II)

--- Arretramento di almeno 3 m. della linea di altezza dell'edificio dal confine di proprieta' verso lo spazio pubblico

Morfologia tessuti

■ Tessuti urbani compatti a cortina

■ Tessuti urbani a impianto aperto

■ Tessuti urbani della citta' giardino


■ Tipologia rurale

■ Composizione architettonica e vegetale con carattere-storico-artistico-testimoniale

■ Insiemi urbani unitari

■ Recupero e realizzazione di corti, cortili e giardini

1:18,056



R05 Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E FASCE DI RISPETTO


Dellimitazione del centro abitato - Agg. Nov.2020

- Segnale in entrata
- ⊠ Segnale in uscita
- ⊠ Segnale in entrata e uscita


Classificazione delle strade - Agg. Apr.2021


Esistenti

- == A Autostrade
- B Strade extraurbane principali
- C Strade extraurbane secondarie
- D Strade urbane di scorrimento
- E1 - Strade interquartiere
- E2 - Strade urbane di quartiere
- F - Strade locali interzonali




1:18.056





April 29, 2021



1:18,056





Tavola D02 - Carta del paesaggio (*stralcio tavola*)






30/4/2021, 10:27:53

1:18.056

- ZONE DI PRESERVAZIONE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE (PTRA - 2017)**
-  Fascia di tutela di 100 m dalle sponde del Naviglio Pavese
 -  Ambito interessato dal programma di Expo
 -  Grande corridoio sostenibile di Expo - Fascia A
 -  Ambiti sottoposti a tutela per legge
 -  Fasce dei corsi d'acqua individuati da DGR
 -  Parchi

-  Boschi
-  Fiumi, torrenti e corsi d'acqua individuati da DGR
-  da mantenere e/o da valorizzare e/o da realizzare
-  Beni ricompresi nell'ambito di tutela su cui si affacciano
-  Edifici
-  Facciate fino al colmo degli edifici





September 17, 2021

Zone di rischio archeologico

Zona A

Zona B

Zone sensibili

Fasce di 50 m

Fasce di 100 m

Tracciati stradali storici

Rinvenimenti archeologici

ZONE DI PRESERVAZIONE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Fascia di tutela di 100 m dalle sponde del Naviglio Pavese

Ambito interessato dal programma di Expo

Grande corridoio sostenibile di Expo - Fascia A

ALBERI DI INTERESSE MONUMENTALE

Alberi singoli

Alberi in filari

Alberi in gruppi

Aree naturali protette (aree proposte)

Ambiti sottoposti a tutela per legge

Fasce dei corsi d'acqua individuati da DGR


Parchi

Boschi

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua individuati da DGR

Area a verde da mantenere e/o da valorizzare

1:18,056





30/4/2021, 10:38:14

Fasce di rispetto

Settore 4 - h max ingombri verticali: 134 m slm

Settore 5 - h max ingombri verticali: 141 m slm

Settore 6 - h max ingombri verticali: 150 m slm

Piano di rischio aeroportuale (art. 7 Codice della Navigazione)

Zona di tutela B

Zona di tutela C


Zona di tutela D


Curve di isolivello (LVA)

Limite Zona A: LVA < 60 dB (A)

Limite tra Zona A e Zona B: LVA < 65 dB (A)

1:18.056





September 17, 2021

Delimitazione ostacoli - Superfici

— Conica e Orizzontale Interna (SC e SOI) - Limite

--- Conica (SC) - Isolivello

— Sigle superfici

Ambito aeroportuale

▭ Sedime aeroportuale

▭ Pista di volo

• Numero (label)

Pericoli per la navigazione aerea

▭ Sub-zona 1

▭ Sub-zona 2

▭ Sub-zona 3


▭ Sub-zona 4

▭ Sub-zona 5

Pericoli per la navigazione aerea

• Discariche / Altre fonti attrattive di fauna selvatica

1:18,056



CAPO IV – VINCOLI AEROPORTUALI

Art. 40 Radar

1. Per mantenere i livelli di sicurezza al volo necessari al movimento di aeromobili in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Linate, è necessario garantire nel tempo l'efficienza operativa delle due stazioni Radar (Lambro e Peschiera). Tale efficienza dipende principalmente dalla possibilità di mantenere gli attuali ingombri verticali delle edificazioni rispetto alla quota di centro delle antenne radar fino a una distanza dai siti radar di 3.000 m. A partire dal raggio di 3.000 m dal punto radar Lambro e sino al limite del raggio concentrico di 2.000 m, le altezze degli ingombri verticali non potranno superare i 150 m sul livello del mare (Settore 6). Nel settore compreso tra i 2.000 e i 1.000 m dei raggi concentrici del radar Lambro, e in quello tra i 3.000 e i 2.000 m dei raggi con centro il punto radar di Peschiera, l'altitudine massima degli ingombri non potrà superare i 141 m sul livello del mare (Settore 5). Dal raggio di 1.000 m al raggio di 500 m del punto radar Lambro e dal raggio di 2.000 m al raggio concentrico di 1.000 m dal punto radar Peschiera, le altezze degli ingombri verticali non potranno essere superiori a 134 m sopra il livello del mare (Settore 4). Nel restante settore compreso nell'area circolare con raggio di 500 m dal punto radar di Lambro, le altezze verticali saranno limitate a 133 m sopra il livello del mare (Settore3).

2. I vincoli di altezza di cui si è detto sono graficamente indicati sulla Tav. R.07.

art. 41 Ostacoli e pericoli per la navigazione aerea

1. Le aree limitrofe all'aeroporto di Milano-Linate risultano soggette a limitazione di alcune tipologie di attività o di costruzioni che possono costituire un potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea (art. 707 del Codice della Navigazione). Tali aree sono individuate nella Tav. R.08.

2. Le superfici di delimitazione degli ostacoli sono le seguenti:

a. Superficie Orizzontale Esterna (SOE):

i. altezza massima della quota di edificazione consentita 247,85 m s.l.m.

b. Superficie Conica (SC):

i. superficie generalmente compresa tra la superficie orizzontale esterna (h 247,85 m s.l.m.) e la superficie orizzontale interna (H 147,85 m), ad eccezione della superficie posta a sud di via Olgettina (compresa tra h 200, 00 m e h 2012,30 m s.l.m.);

ii. la quota massima di edificazione nelle aree comprese tra le due linee di isolivello (intervallo 20 m) deve essere determinata per interpolazione lineare tra le due quote limitrofe indicate.

c. Superficie Orizzontale Interna (SOI):

i. altezza massima della quota di edificazione consentita 147,85 m s.l.m.

d. Superficie di Salita al Decollo riferita alla pista Nord denominata "Testata 18" (SSD):

i. altezza massima di edificazione compresa tra 205 e 247,85 m s.l.m. (zona Cascina Gobba);

ii. altezza massima di edificazione compresa tra 130 e 140 m s.l.m. (zona Parco Forlanini);

iii. la quota massima di edificazione nelle aree comprese tra le due linee di isolivello (intervallo 5 m) deve essere determinata per interpolazione lineare tra le quote di isolivello limitrofe indicate.

e. Superficie di Avvicinamento riferita alla pista Nord denominata "Testata 18" (SA 18):

i. quota tra 120,00 e 125,00 m s.l.m (compresa nel sedime aeroportuale);

ii. quota tra 135,00 e 147,85 m s.l.m. (zona Parco Forlanini).

f. Superficie di Avvicinamento e Decollo riferita alla Pista Nord deomintata "Testata 17" (SA 17):

i. quota tra 107,38 e 147,85 m s.l.m. (zona Parco Forlanini).

g. Superficie di Transizione riferita alla pista Nord denominata "Testata 18" (ST 18):

i. quota tra 120 e 147,85 m s.l.m. (pendenza 1:7).

h. Superficie di Transizione riferita alla pista Nord denominata "Testata 17" (ST 17):

i. quota tra 107,38 e 147,85 m s.l.m. (pendenza 1:5).

i. Superficie di Transizione riferita alla pista Sud denominata "Testata 35" (ST 35):

i. quota tra 135 e 147,85 m s.l.m. (pendenza 1:5).

3. Nelle zone individuate nella Tav. R.08 sono oggetto di limitazione le seguenti attività o costruzioni:

a. Discariche. Per la valutazione dell'accettabilità delle discariche da realizzare in prossimità degli aeroporti si dovrà far riferimento alle "Linee guida per la valutazione della messa in opera di impianti di discarica in prossimità del sedime aeroportuale" (www.enac.gov.it).

b. Fonti attrattive della fauna selvatica nell'intorno aeroportuale quali:

i. impianti depurazione acque reflue, laghetti e bacini d'acqua artificiali, canali artificiali, produzioni di acquicoltura, aree naturali protette;

ii. piantagioni, coltivazioni agricole e vegetazione estesa;

iii. industrie manifatturiere;

iv. allevamenti di bestiame.

Per la valutazione dell'accettabilità degli impianti, attività o piantagioni sopra elencate da realizzare in prossimità degli aeroporti, con la individuazione delle tecniche di mitigazione delle fonti di attrazione, si dovrà far riferimento alle "Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti" (www.enac.gov.it).

c. Manufatti con finiture esterne riflettenti e campi fotovoltaici. Per manufatti che presentano vetrate o superfici esterne riflettenti di notevole estensione e per i campi fotovoltaici di dimensioni consistenti (maggiori di 10.000 mq) ubicati al di sotto della superficie orizzontale interna, dovrà essere effettuato e presentato a Enac uno studio che valuti l'impatto del fenomeno della riflessione della luce, che possa comportare un eventuale abbagliamento ai piloti impegnati nelle operazioni di atterraggio o di circuitazione.

Sono esclusi dalla valutazione gli impianti fotovoltaici di tipologia domestica (a terra o su tetto) per utenza domestica con superficie inferiore a 500 mq.

d. Luci pericolose e fuorvianti. Per la valutazione di accettabilità di luci pericolose e fuorvianti, e in particolare dei laser, si dovrà far riferimento ai requisiti indicati dal "Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti" al capitolo 6 paragrafo 1.3.

e. Ciminiere con emissione di fumi.

f. Antenne e apparati radioelettrici irradianti (indipendentemente dalla loro altezza), che prevedono l'emissione di onde elettromagnetiche che possono creare interferenze con gli apparati di radionavigazione aerea.

g. Sorgenti laser e proiettori ad alta intensità (utilizzati nei giochi di luce per intrattenimento). Per la valutazione di accettabilità di luci pericolose e fuorvianti, e in particolare dei laser, si dovrà far riferimento ai requisiti indicati dal "Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti" al capitolo 6 paragrafo 1.3.3 per le piste di Codice 4.

h. Impianti eolici: area di incompatibilità assoluta.

i. Impianti eolici: area in cui è comunque richiesta una specifica valutazione da parte di Enac.

CAPO IV – VINCOLI AEROPORTUALI

art. 41 Ostacoli e pericoli per la navigazione aerea

4. Le aree limitrofe all'aeroporto di Bresso sono soggette all'art. 707 del Codice della Navigazione, il quale stabilisce che al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individui le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Tali zone e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato; gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.

Alla data di adozione delle presenti norme, le "mappe di vincolo" (ex art. 707 comma 3 Cod. della Navigazione) relative all'aeroporto di Bresso non sono state depositate.

In assenza delle apposite "mappe di vincolo" è indispensabile verificare preliminarmente se sia necessario richiedere ad ENAC una valutazione di compatibilità per la realizzazione di nuovi impianti/manufatti o strutture che si trovino in zone del territorio prossime alle aree aeroportuali.

Sulla base della Circolare esplicativa ENAC prot. 146391/IOP del 14/11/2011, l'area limitrofa ad un aeroporto suscettibile di limitazioni è identificabile con l'impronta sul territorio della superficie orizzontale esterna, come definita dal Cap. 4 del "Regolamento per la Costruzione e l'esercizio degli aeroporti" (RCEA) a seconda delle dimensioni della pista.

Pertanto, considerato che l'aeroporto di Bresso comprende una pista di "codice 2", si dispone che nelle aree limitrofe all'aeroporto di Bresso ricadenti nella Superficie Orizzontale Interna di cui al Cap. 4.5 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti (definita con circonferenze il cui centro corrisponde al punto medio dell'asse pista corrispondente alla quota di 141,30 m s.l.m e raggio della lunghezza indicata dalla tabella 4.2 del predetto cap. 4 del RCEA - pista non strumentale, SOI: altezza 45 m, raggio 2500 m) e ricadenti nella Superficie Conica di cui al Cap. 4.6 del predetto RCEA (pista non strumentale, SC: pendenza 5%, altezza 55 m), dovranno essere sottoposti a verifica preliminare di valutazione di compatibilità per il rilascio dell'autorizzazione dell'ENAC per tutti i nuovi impianti/manufatti e le strutture che risultano:

- interferire con specifici settori definiti per gli aeroporti civili con procedure strumentali;
- prossimi ad aeroporti civili privi di procedure strumentali;
- prossimi ad avio ed elisuperfici di pubblico interesse;
- di altezza uguale o superiore ai 100 m dal suolo o 45 m sull'acqua;
- interferire con le aree di protezione degli apparati COM/NAV/RADAR (BRA – Building Restricted Areas - ICAO EUR DOC 015);
- costituire, per la loro particolarità opere speciali - potenziali pericoli per la navigazione aerea (es: aerogeneratori, impianti fotovoltaici o edifici/strutture con caratteristiche costruttive potenzialmente riflettenti, impianti a biomassa, etc.).

La valutazione di compatibilità ostacoli comprende la verifica delle potenziali interferenze dei nuovi impianti e manufatti con le superfici, come definite dal Regolamento RCEA di ENAC (superfici limitazione ostacoli, superfici a protezione degli indicatori ottici della pendenza dell'avvicinamento, superfici a protezione dei sentieri luminosi per l'avvicinamento) e, in accordo a quanto previsto al punto 1.4 Cap. 4 del citato Regolamento, con le aree poste a protezione dei sistemi di comunicazione, navigazione e radar (BRA - Building Restricted Areas) e con le minime operative delle procedure strumentali di volo (DOC ICAO 8168).

Le procedure per le verifiche preliminari e le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo per le autorizzazioni ENAC, nonché la normativa vigente ed il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, sono pubblicate sul sito www.enac.gov.it



September 17, 2021

■ di proprieta' privata

■ Rigenerazione

■ Tessuto Urbano Consolidato (TUC)


COMPONENTI DEL SUOLO (LR 31/2014)


■ Suolo urbanizzato

■ Suolo urbanizzabile

■ Suolo libero non urbanizzabile


1:18,056





30/4/2021, 11:01:57

1:18.056



Comune di Milano

CAPO II – DISCIPLINA GENERALE

art. 10 Sostenibilità ambientale e resilienza urbana

1. Obiettivi

Il presente articolo detta disposizioni per promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale e resilienza urbana mediante l'introduzione di nuovi standard. Con riferimento agli obiettivi definiti dal Documento di Piano, gli interventi dovranno agire in termini di riduzione e minimizzazione delle emissioni di carbonio, di miglioramento del drenaggio e microclima urbano, realizzazione di infrastrutture verdi con l'obiettivo di ridurre l'immissione di acque meteoriche nel sistema fognario, di mitigare le isole di calore e di innalzare gli standard abitativi grazie all'aumento della presenza di verde urbano.

2. Ambiti e criteri di applicazione

a. La disciplina di cui al presente articolo si applica:

- i. a tutti gli interventi ricadenti nel territorio comunale nonché agli ambiti disciplinati da norma transitoria, limitatamente a quelli per i quali i piani attuativi non siano ancora stati adottati alla data di entrata in vigore della presente variante al PGT;
- ii. alla realizzazione di nuovi edifici per servizi di iniziativa pubblica diretta o ceduti all'Amministrazione attraverso scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi edifici per i servizi e le attrezzature, siano essi pubblici o privati di uso pubblico o di interesse generale;
- iii. la presente disciplina non si applica inoltre alle varianti anche essenziali ai titoli edilizi presentati prima dell'entrata in vigore della presente variante al PGT.

b. Sono fatti salvi gli obblighi di legge e le relative deroghe in materia di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004.

3. Emissioni di CO₂e

a. Fatti salvi i limiti previsti dalla normativa energetica vigente, l'attuazione degli interventi dovrà prevedere soluzioni atte a minimizzare le emissioni di CO₂e, secondo quanto di seguito definito:

- i. per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, è obbligatoria la riduzione del 15% di emissioni di CO₂e rispetto ai valori emissivi associati ai limiti di prestazione energetica globale, qualora la normativa sovraordinata ne richieda la verifica;
- ii. per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, è obbligatorio il raggiungimento della neutralità carbonica.

b. Le prestazioni di cui sopra potranno essere raggiunte attraverso l'utilizzo, in forma alternativa o composta, dei seguenti elementi progettuali:

- i. soluzioni a elevate prestazioni energetiche;
- ii. interventi di rinaturalizzazione, anche attraverso forme di verde integrato negli edifici;
- iii. tecnologie per un ridotto consumo idrico e per il riutilizzo delle acque meteoriche;
- iv. utilizzo di materiali sostenibili e/o a contenuto riciclato;
- v. adozione di finiture superficiali con un alto coefficiente di riflettanza solare;
- vi. soluzioni per la mobilità sostenibile.

4. Riduzione impatto climatico

a. Ferma restando una quota minima di superficie permeabile definita dal Regolamento Edilizio, l'attuazione degli interventi dovrà prevedere soluzioni atte a migliorare la qualità ambientale e la capacità di adattamento attraverso il rispetto di un indice di "riduzione impatto climatico", inteso come rapporto tra superfici verdi (definite al successivo punto b) e superficie territoriale dell'intervento, secondo quanto di seguito definito:

- i. per interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, che incidano sulle superfici esterne degli edifici (coperture, terrazze, pavimentazioni, facciate), è obbligatorio il raggiungimento di un indice di "riduzione impatto climatico" superiore rispetto l'esistente e comunque non inferiore a 0,1;
- ii. per interventi di ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione è obbligatorio il raggiungimento di un indice di "riduzione impatto climatico" superiore rispetto l'esistente e comunque non inferiore a 0,2;
- iii. per gli interventi di nuova costruzione è obbligatorio il raggiungimento di un indice di "riduzione impatto climatico" superiore a 0,2;
- iv. all'interno degli ambiti di Rigenerazione Ambientale, per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione, è obbligatorio il raggiungimento di un indice di "riduzione impatto climatico" superiore a 0,3.

b. Le prestazioni di cui sopra potranno essere raggiunte attraverso l'utilizzo, in forma alternativa o composta, delle seguenti tipologie di superfici verdi:

- i. superfici permeabili a terra, da computare al 100% della loro estensione;
- ii. superfici semipermeabili a terra inverdite, da computare al 50% della loro estensione;
- iii. superfici semipermeabili a terra pavimentate, da computare al 30% della loro estensione;
- iv. tetti verdi architettonicamente integrati negli edifici e dotati di strato drenante, da computare al 70% della loro estensione;
- v. coperture verdi di manufatti interrati dotate di strato drenante, da computare al 50% della loro estensione;
- vi. pareti verdi architettonicamente integrate negli edifici, da computare al 30% della loro estensione.
- vii. non sono computate nel calcolo le dotazioni territoriali esistenti.

c. All'interno di ambiti per i quali gli interventi si attuino per mezzo di piani attuativi è obbligatorio il reperimento di indice di permeabilità pari a almeno 30% della superficie territoriale, laddove non già definito.

5. Compensazioni

E' data facoltà di monetizzare o compensare gli interventi di cui ai commi 3 e 4. Le risorse derivanti dalle monetizzazioni saranno da destinarsi alla realizzazione del futuro parco metropolitano nonché agli interventi di de-pavimentazione di aree esterne al lotto di intervento individuati all'interno della Tav. S.03. Resta comunque obbligatorio, per gli interventi di ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione il raggiungimento in loco di un indice di riduzione dell'impatto climatico pari a 0,1.

6. Incentivi

- a. Per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza modifica di sagoma e sedime, e' prevista una riduzione del fabbisogno di servizi dovuta, pari a un massimo del 5%, laddove si raggiunga la riduzione del 25% di emissioni di CO₂e rispetto ai valori emissivi associati ai limiti di prestazione energetica globale, qualora la normativa sovraordinata ne richieda la verifica.
- b. E' prevista una riduzione del fabbisogno di servizi dovuta pari a un massimo del 5% laddove si raggiunga un indice di riduzione dell'impatto climatico superiore del 10% della ST rispetto i limiti di cui al comma 4.
- c. Gli interventi di forestazione urbana su area privata saranno calcolati ai fini del calcolo della dotazione di servizi, attraverso specifico accordo convenzionale che stabilisca l'obbligo di mantenimento, manutenzione ed eventuale sostituzione in caso di malattia o disseccamento.
- d. Gli interventi di rinaturalizzazione di corsi d'acqua e di ripristino di tratti di corsi

d'acqua tombinati saranno calcolati ai fini del calcolo della dotazione di servizi.

7. Modalità di aggiornamento del presente articolo.

Le modalità di calcolo delle emissioni di CO₂e, le caratteristiche degli elementi tecnologici e delle superfici verdi integrate agli edifici saranno meglio definite attraverso documenti tecnici di dettaglio aggiornabili con Determina Dirigenziale motivata, in ragione dell'evoluzione normativa e tecnica, e del monitoraggio dei risultati raggiunti nella loro applicazione.


8. I parametri prestazionali indicati al comma "riduzione impatto climatico" potranno essere oggetto di aggiornamento mediante Determina Dirigenziale.



30/4/2021, 10:32:45

1:18.056

- Parchi regionali
- Reticolo idrografico privato in progetto (in derivazione del reticolo consortile ETV)
- Fasce di rispetto
- Tratto in progetto
- Deviatura del Torrente Garbogera
- Torrente Garbogera



CAPO VI – RETICOLO IDROGRAFICO E AREA PORTUALE

Art. 49 Definizione

1. Il reticolo idrografico e l'area portuale sono individuati, classificati e riportati graficamente nella Tav. R.09.
2. Il reticolo idrografico è costituito da:
 - a. corsi d'acqua compresi nel Reticolo Idrografico Principale (RIP) come individuati da Regione Lombardia;
 - b. corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrografico Minore (RIM) ovvero corsi d'acqua demaniali, rappresentati nelle cartografie ufficiali (catastale, IGM, CTR), che presentano le seguenti caratteristiche funzionali idrauliche: acque proprie, connessione idraulica all'origine (sorgente o derivazione) e/o alla fine con il reticolo idrografico e continuità con l'alveo;
 - c. corsi d'acqua privati, rappresentati nelle cartografie ufficiali (catastale, IGM, CTR), che presentano le seguenti caratteristiche funzionali e idrauliche: acque proprie, connessione idraulica all'origine - sorgente o derivazione - e/o alla fine con il reticolo idrografico e continuità dell'alveo;
 - d. corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrografico di Bonifica (RIB) del Consorzio Est Ticino Villoresi (ETV).
3. L'area portuale è costituita dalla Darsena di Porta Ticinese, dal tronco del Naviglio Grande che va dalla Darsena all'altezza di via Casale e dal Tronco del Naviglio Pavese che va dalla Darsena all'altezza di via E. Gola, così come originariamente indicato dal Decreto Ministeriale dei Trasporti del 20.08.1956. Eventuali successive modifiche o ampliamenti dell'area portuale sono approvate nel rispetto della normativa regionale in materia, con particolare riferimento al Regolamento Regionale n.9/2015

art. 50 Disciplina

1. I corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrografico, sia a cielo aperto che tombinato, sono assoggettati a tutela specifica prevalentemente idraulica e ambientale in quanto le acque costituiscono una risorsa.
2. Sul Reticolo Idrografico Principale sono definite le fasce di rispetto necessarie a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. In tali aree è vietata qualsiasi nuova opera edificatoria, ad eccezione di eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico o generale solo se non altrimenti localizzabili, corredati da una verifica di compatibilità idraulica degli interventi. Sono consentiti gli interventi atti a favorire il deflusso delle acque. Per le opere infrastrutturali sono necessarie indagini geognostiche per la verifica delle condizioni geotecniche locali con valutazione di stabilità dei versanti di scavo, finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione delle opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. Ferma restando la necessità di acquisire autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica competente, ogni intervento che interessi direttamente l'alveo, incluse le sponde, dei corsi d'acqua del reticolo idrografico naturale e/o naturaliforme, di natura strutturale (modifica del corso), infrastrutturale (attraversamenti), idraulico-qualitativa e quantitativa (scarichi idrici), richiede necessariamente l'effettuazione di verifiche di compatibilità idraulica.
3. Le fasce di rispetto e le relative norme del Reticolo Idrografico Minore sono inoltre specificate e definite nel Regolamento di Polizia Idraulica (PdR All. 2).
4. Nel caso di sorgive e fontanili, compresi nei parchi regionali, valgono le specifiche norme previste dai Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi regionali.

5. Per i corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi si applicano le distanze, le disposizioni e la polizia di riferimento nazionale, regionale e consortile, inclusi il Regolamento Regionale n. 3 del 08/02/2010 e s.m.i. ed il Regolamento consortile di gestione della polizia idraulica, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6037 del 19/12/2016 e s.m.i.. Per ogni canale del RIB, le fasce di rispetto idraulico da rispettare e le modalità di misura delle stesse sono indicate rispettivamente nell'Allegato B e nell'Allegato C del succitato Regolamento Consortile di Polizia Idraulica, così come aggiornati periodicamente e pubblicati sul sito internet istituzionale del Consorzio.
6. Per le limitazioni e concessioni di attività nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua privati si rimanda al Regolamento di Polizia Idraulica (PdR All. 2).
7. Per la roggia Vettabbia alta, ancorché compresa nel Tessuto Urbano Consolidato, si applica una fascia di rispetto di 10 metri.
8. Per il tratto del torrente Nirone o delle Baragge o delle Baregge compreso nell'ambito MIND Post-Expo, si applica una fascia di rispetto di 4 metri per la riva destra e di 10 metri per la riva sinistra.
9. Per i tratti del fontanile Tosolo e fontanile Triulza compresi nell'ambito MIND Post-Expo, si applica una fascia di rispetto di 10 metri.
10. In presenza di corsi d'acqua tombinati, si assume una fascia di ricognizione di 20 m dalla mezzeria del corpo idrico per la verifica della esatta dimensione geometrica del manufatto e della determinazione dello stesso, e si applica la fascia di rispetto stabilita. Tale verifica è da eseguirsi a cura dell'operatore dell'attività edilizia in collaborazione con l'Ente Gestore di competenza.
11. Le aree comprese nelle fasce di rispetto, poste nel Tessuto Urbano Consolidato, sono assoggettate alla disciplina perequativa e pertanto i relativi diritti edificatori attribuiti con le presenti norme possono essere oggetto di trasferimento. All'atto di trasferimento dei diritti le aree devono essere contestualmente cedute al Comune o asservite all'uso pubblico perpetuo. In tale ultimo caso è fatto obbligo al proprietario di provvedere alla manutenzione delle aree medesime.
12. Per gli alvei e gli eventuali corpi idrici individuati non compresi nel Reticolo Idrografico di cui alla Tav. R.09 ma presenti sul territorio comunale e/o rilevabili dalle cartografie catastali o carte tecniche comunali, deve essere redatta una verifica idraulica al fine di verificare la potenzialità idraulica degli stessi e in caso di accertata potenzialità idraulica deve essere rispettata una fascia di rispetto di un metro.
13. Le aree che costituiscono il Demanio Portuale sono assoggettate a vincolo di tutela monumentale e paesaggistica ai sensi della Parte II e Parte III del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.
14. Alle aree portuali si applica una zona di rispetto di 30 m per la verifica della compatibilità con i pubblici usi del demanio (D.G.R. 8/7967 del 06/08/2008 e Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 n. 9). Per le aree che ricadono nell'area portuale e nella zona di rispetto si fanno salvi i contenuti del Regolamento approvato con D.C.C. n. 12 del 17/05/2017 per la disciplina delle funzioni amministrative delegate al Comune di Milano e dell'Ordinanza n.1/2017 del 28/03/2017 emanata dall'Autorità Portuale per la circolazione veicolare e pedonale in zona portuale della Darsena.

CAPO VI – RETICOLO IDROGRAFICO E AREA PORTUALE


art. 50 Disciplina

15. Il PGT individua nella Tav. R.09 le aree del Demanio Portuale e della zona di rispetto di 30 metri dal confine delle stesse.

16. Per quanto non riportato nelle presenti norme si rimanda al Regolamento di Polizia Idraulica. (PdR All. 2)

17. Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono definite nella successiva tabella, ad eccezione della roggia Vettabbia, del torrente Nirone o delle Baragge o delle Baregge, del torrente Tosolo e del fontanile Triulza per i quali valgono le fasce di rispetto indicate ai punti 7, 8 e 9 del presente articolo.


AMBITI DI APPLICAZIONE	Classificazione del corso d'acqua	Fasce di rispetto (in mt)
Tessuto Urbano Consolidato (TUC) e aree destinate all'agricoltura	RIP	10
Tessuto Urbano Consolidato (TUC) e aree destinate all'agricoltura	RIM	4
Tessuto Urbano Consolidato (TUC) e aree destinate all'agricoltura	PRIVATO	4
Tessuto Urbano Consolidato (TUC) e aree destinate all'agricoltura	PRIVATO in derivazione da ETV	4
Parchi Regionali	RIP	10
Parchi Regionali	RIM	10
Parchi Regionali	PRIVATO	10
Parchi Regionali	PRIVATO in derivazione da ETV	10




4/5/2021, 10:25:50

- Parchi Regionali
- Alveo storico
- Fontanili
- Testa di fontanile attiva
- Testa di fontanile inattiva
- Testa di fontanile storica
- Alveo Lambro
- Alveo attuale
- Alvei storici dismessi il cui tracciato è stato ricavato dalla cartografia di fine ottocento
- Alvei dismessi catastalmente definiti come aree demaniali
- Acque superficiali
- Reticolo idrografico scoperto
- Reticolo idrografico tominato

1:18.056







30/4/2021, 11:04:18

1:18.056

- | | | |
|---|---|--|
| — Rete bianca | Fontanili | Specchi d'acqua perenni connessi alla falda |
| — Rete mista | Fontanili perenni o comunque attivi stagionalmente | Specchi d'acqua sospesi rispetto alla falda freatica (alimentazione artificiale) |
| — Scaricatori di piena | Testa di fontanile perennemente inattiva | Darsena/Zona portuale |
| — Sifoni | 200 m o criterio cronologico | — Aree con ridotta permeabilità dei terreni superficiali |
| — Aree con soggiacenza < 5 m | Zona di tutela assoluta (10 m) | Tratti soggetti a esondazioni |
| — Aree con soggiacenza 5-10 m e trend di risalita > 0,25 m/anno | Acque superficiali | Art. 33 NTA PTC Parco Agricolo Sud Milano |
| | Aree paludose o soggette a sommersione periodica per risalita della falda | |







30/4/2021, 16:11:03

1:18.056

- | | | |
|------------------------------|--|--|
| Reticolo in progetto | Pg - Sintema del Po (Unità Postglaciale) | BEZ - Unità di Guanzate |
| Reticolo esistente | LCN - Alloformazione di Cantu' | Litologia superficiale |
| Scoperto | LCN4 - Allomembro di Ronchetto delle Rane | Deposito alluvionale a ghiaie prevalenti |
| Tombinato | BXE - Unità di Bulgarograsso (ex Porto d'Adda Superiore BPs) | Deposito alluvionale a sabbie prevalenti |
| Coperture quaternarie | BMI - Unità di Minoprio (ex Osnago BOs) | Deposito alluvionale a fini prevalenti |
| Terreno di riporto generico | | Sezioni geologiche |




Comune di Milano




4/5/2021, 10:09:29

1:18.056



- | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Reticolo in progetto | Media pianura idromorfa | Terreno di riporto generico | Traccia di paleoalveo poco evidente |
| Reticolo esistente | Pianure alluvionali attuali e recenti | espresse in m s.l.m. | Orlo di scarpata antropica evidente |
| Scoperto | Terrazzi fluviali | Elementi geomorfologici | Orlo di scarpata antropica poco evidente |
| Tombinato | Terrazzi intermedi | Dossi fluviali | Terrazzo naturale e/o scarpata erosionale evidente |
| Sottoambiti geomorfologici | Area di scavo o discarica | Orlo di terrazzo di erosione fluviotorrentizia smussato | Terrazzo naturale e/o scarpata erosionale poco evidente |
| Alta pianura | Area estrattiva | Paleoalvei | Linee delle risorgive |








4/5/2021, 10:13:49

1:18.056



Copyright Comune di Milano






April 29, 2021

-  Zona 3
-  Aree a bassa soggiacenza della falda (< 5 m)
-  Fascia di 50 m intorno alla testa e di 25 m lungo l'asta
-  Cave cessate
- AREE A LITOLOGIA LIMOSO ARGILLOSA PREVALENTE
-  L4 - Limo debolmente sabbioso-ghiaioso

-  L5 - Limo sabbioso-ghiaioso
- CLASSI DI FATTIBILITA'
-  F2 - Fattibilita' con modeste limitazioni
-  F3 - Fattibilita' con consistenti limitazioni
-  F4 - Fattibilita' con gravi limitazioni
-  Laghi e invasi
-  Corsi d'acqua scoperti
- Reticolo idrografico
-  Tratto scoperto
-  Tratto tombinato/sottoponte



CAPO V – COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

Art. 45 Classe III - Fattibilità con consistenti limitazioni

1. Rispetto ai fenomeni di pericolosità idraulica associati ai corsi d'acqua Seveso, Garbogera, Pudiga e Guisa è individuata la classe IIIa; mentre per il fiume Lambro sono individuate le classi di fattibilità IIIa e IIIb, differenziate in relazione al diverso grado di interazione delle aree interessate dai fenomeni di esondazione con le modalità di deflusso in piena della corrente.
2. Rispetto agli aspetti geologici e idrogeologici, ricadono nella classe III le aree a bassa soggiacenza della falda acquifera (Classe IIIc); quelle con scadenti caratteristiche geotecniche del primo orizzonte (Classe IIIId) e infine le aree interessate da attività di cava attive o dismesse (Classe IIIe).
3. Classe IIIa: aree a pericolosità di inondazione (condizioni di gravosità media):
 - a. Alla classe IIIa appartengono le seguenti aree:
 - i. aree inondabili dei torrenti Seveso, Garbogera, Pudiga e Guisa:
 - che rientrano all'interno del limite di pericolosità P2, delimitate nell'ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per altezze idriche massime comprese nei campi h2 (altezza idrica massima compresa tra 0,30 m e 0,70 m) e h3 (altezza idrica massima > 0,70 m);
 - che rientrano all'interno dei limiti di pericolosità P3 (frequente; tempo di ritorno inferiore o uguale a 10 anni) delimitate nell'ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per qualsiasi altezza idrica massima;
 - che rientrano all'interno dei limiti di pericolosità P2 del PGRA;
 - che rientrano all'interno dei limiti di pericolosità P3 del PGRA.
 - ii. aree inondabili del fiume Lambro:
 - che rientrano all'interno dei limiti di pericolosità P1 delimitate nell'ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per altezze idriche massime comprese nei campi h2 (altezza idrica massima compresa tra 0,30 m e 0,70m) e h3 (altezza idrica massima > 0,70 m);
 - che rientrano all'interno del limite di pericolosità P2 (poco frequente; tempi di ritorno compresi tra 10 e 200 anni) delimitate nell'ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per qualsiasi altezza idrica massima e che appartengono all'edificato esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015), o che sono sottese dalla fascia B di progetto del PAI;
 - che rientrano all'interno dei limiti di pericolosità P3 (frequente; tempo di ritorno inferiore o uguale a 10 anni) delimitate nell'ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT, per qualsiasi altezza idrica massima o che sono sottese dalla fascia B di progetto del PAI;
 - che rientrano all'interno dei limiti di pericolosità P2 del PGRA e che appartengono all'edificato esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015), o che sono sottese dalla fascia B di progetto del PAI.
 - iii. La delimitazione cartografica della classe IIIa per le aree inondabili dei torrenti Seveso, Garbogera, Pudiga e Guisa e per quelle inondabili del fiume Lambro corrisponde all'involuppo delle aree sopra definite.
 - b. Nelle aree della classe IIIa valgono le disposizioni di seguito elencate:
 - i. Gli interventi di nuova edificazione e gli interventi edilizi su immobili esistenti che interferiscono direttamente sulle condizioni di pericolosità:
 - sono ammessi a condizione che la verifica di compatibilità idraulica degli interventi in progetto abbia esito positivo rispetto alle condizioni di pericolosità e di rischio esistenti; la verifica dovrà inoltre identificare eventuali variazioni delle caratteristiche idrodinamiche dell'inondazione indotte dagli interventi e, nel caso abbiano effetti negativi, definire gli interventi correttivi;
 - devono avere il piano di accesso agli edifici posto a quota tale da consentire un franco di almeno 0,5 m rispetto al livello idrico massimo per l'evento con tempo

di ritorno di 100 anni per i torrenti Seveso, Garbogera, Pudiga e Guisa e di 200 anni per il fiume Lambro;

- devono ricercare prioritariamente una riduzione della vulnerabilità e contribuire, ove possibile, ad abbassare la pericolosità complessiva dell'area; le soluzioni progettuali devono ricercare caratteristiche compatibili con le condizioni di sommersione periodica e con le modalità di deflusso delle acque di esondazione.

- ii. Per gli interventi edilizi su immobili esistenti che non interferiscono direttamente sulle condizioni di pericolosità e che non comportano aperture o variazione delle parti esterne, la verifica di compatibilità idraulica può essere sostituita da asseverazione del progettista o tecnico abilitato. Nell'ambito dell'asseverazione devono essere specificate le condizioni di pericolosità contenute nel PGT che coinvolgono l'immobile oggetto di intervento e che devono rimanere inalterate anche a seguito dell'intervento stesso. In relazione a tali condizioni, il soggetto attuatore, per il tramite dell'asseverazione, esclude da ogni responsabilità l'Amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dalle condizioni di pericolosità presenti e da quelle di vulnerabilità dell'immobile interessato.

- iii. Fermo restando quanto indicato ai precedenti punti i e ii, la realizzazione e la modifica dei piani interrati e seminterrati è condizionata dal fatto che vengano dotati di sistemi di autoprotezione e che negli stessi si escludano funzioni e usi che prevedano la permanenza continuativa di persone.

- iv. Sono da considerare prioritari gli interventi sulle aree a verde pubblico o comunque su aree non edificate adattati anche a svolgere funzioni di incremento di invaso temporaneo delle acque di esondazione; nella progettazione delle opere relative, va tenuto conto delle condizioni di inondabilità presenti per conformare tali aree, compatibilmente con le connessioni con le strutture circostanti, in modo da favorire le condizioni di invaso. Appare opportuno, al fine di conferire agli interventi caratteristiche funzionali adeguate, che vengano predisposti dispositivi per il lento smaltimento delle acque invase attraverso la stessa canalizzazione del corso d'acqua o la rete di fognatura o ancora con sistemi di infiltrazione in falda, ove compatibili. Gli effetti positivi di tali disposizioni riguardano sia, a livello locale, il conseguimento di una migliore distribuzione delle acque esondate rispetto all'articolazione stradale e alle aree contigue agli edifici, sia, a livello di insieme, il contenimento dell'estensione verso valle delle superfici allagate, a parità di dimensione dell'onda di piena.

- c. Ai fini delle verifiche idrauliche sono messi a disposizione dei progettisti da parte dell'Amministrazione comunale i risultati delle analisi idrauliche di dettaglio condotte, in grado di fornire i valori puntuali delle altezze idriche e delle velocità di corrente massime per i diversi tempi di ritorno, da utilizzare come riferimento di base per le verifiche di compatibilità.

4. Classe IIIb: aree a pericolosità di inondazione (condizioni di gravosità elevata):

- a. Alla classe IIIb appartengono le aree inondabili del fiume Lambro:

- che rientrano all'interno dei limiti di pericolosità P3 delimitate nell'ambito degli approfondimenti di analisi idraulica svolti espressamente a supporto del PGT per qualsiasi altezza idrica massima, e che appartengono all'edificato esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015);

- che ricadono all'interno della fascia A e della fascia B del PAI e che appartengono all'edificato esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015);

- che rientrano all'interno dei limiti di pericolosità P3 del PGRA e che appartengono all'edificato esistente, come da classificazione DUSAF (da Ortofoto AGEA 2015).

- b. Nelle aree della classe IIIb sono consentiti esclusivamente:

- gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett a, b, c, del DPR 380/2001

(manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo);
gli adeguamenti igienico-sanitari e quelli necessari per il rispetto delle norme di legge;

- gli interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse; in ogni caso gli interventi non possono comportare l'aumento di suolo occupato o la modifica del sedime esistente;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché quelli di valore storico-culturale così come classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico; le opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso.

- c. Per tutti gli interventi consentiti è richiesta una relazione di compatibilità idraulica che valuti le condizioni di pericolosità e di rischio sulle opere in progetto e sugli usi previsti (nelle condizioni di stato di fatto e a seguito della realizzazione dell'intervento) e gli effetti delle opere in progetto, sulle aree circostanti (per effetto della realizzazione dell'intervento) e sulle caratteristiche morfologiche e idrauliche dell'alveo, sia a livello locale che lungo il tratto di alveo potenzialmente interessato.
- d. Per gli interventi edilizi su immobili esistenti che non interferiscono direttamente sulle condizioni di pericolosità e che non comportano aperture o variazione delle parti esterne, lo studio di compatibilità idraulica può essere sostituito da asseverazione del progettista o tecnico abilitato. Nell'ambito dell'asseverazione devono essere specificate le condizioni di pericolosità contenute nel PGT che coinvolgono l'immobile oggetto di intervento e che devono rimanere inalterate anche a seguito dell'intervento stesso. In relazione a tali condizioni, il soggetto attuatore, per il tramite dell'asseverazione, esclude da ogni responsabilità l'Amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dalle condizioni di pericolosità presenti e da quelle di vulnerabilità dell'immobile interessato.
- e. Su tutti gli edifici esistenti è vietata la realizzazione e il recupero di vani interrati e seminterrati.
- f. In caso di dismissione degli edifici esistenti è fatto obbligo alla proprietà della demolizione degli stessi e della sistemazione morfologica e ambientale delle aree occupate secondo modalità coerenti con la funzione originaria prioritariamente legata al ruolo di alveo di piena del corso d'acqua. Fino all'avvenuta demolizione il proprietario è tenuto a mantenere l'immobile in condizioni di adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria, estesa anche alle opere di protezione dal rischio di pericolosità idraulica.
- g. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei progettisti i risultati delle analisi idrauliche di dettaglio condotte nell'ambito del PGT, in grado di fornire i valori puntuali delle altezze idriche e delle velocità di corrente massime per i diversi tempi di ritorno, da utilizzare come riferimento di base per le verifiche di compatibilità.

5. Classe IIIc: aree a bassa soggiacenza della falda acquifera

- a. Alla classe IIIc appartengono le aree che presentano una soggiacenza dell'acquifero superficiale inferiore a 5 m.
- b. Nelle aree IIIc valgono le disposizioni di seguito elencate:
- La realizzazione e la modifica dei vani interrati e seminterrati, purché dotati di collettamento delle acque di scarico, che interferiscono con il livello della falda è ammessa a condizione che vengano provvisti di sistemi di auto protezione. Gli scarichi delle acque superficiali e derivanti dal pompaggio delle acque sotterranee,

anche in condizioni climatiche ed idrologiche avverse, devono essere comunque compatibili con la normativa regionale sull'invarianza idrologica e idraulica.

- E' vietata la realizzazione e la modifica dei vani interrati e seminterrati che interferiscano con il livello della falda da adibire ad uso produttivo, nel caso prevedano attività che comportano l'utilizzo o lo stoccaggio di sostanze pericolose/insalubri.
- Per queste aree, a salvaguardia della falda idrica sotterranea, per gli interventi di nuova edificazione, nonché di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, deve essere previsto in fase progettuale e realizzato il collettamento degli scarichi idrici in fognatura; devono inoltre essere previsti interventi di regimazione idraulica per lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee.
- Gli scarichi delle acque superficiali e derivanti dal pompaggio delle acque sotterranee, anche in condizioni climatiche ed idrologiche avverse, debbono essere complessivamente compatibili con la normativa regionale sull'invarianza idraulica. A questo scopo è consentita, in mancanza di soluzioni alternative, la realizzazione di vasche di laminazione al di sotto del livello di falda purché costruttivamente compatibili con il terreno saturo.

6. Classe IIIId: aree con scadenti caratteristiche geotecniche

a. Appartengono alla classe IIIId le aree di possibile ristagno, torbose o paludose, le aree prevalentemente limoso-argillose, con limitata capacità portante, le aree con consistenti disomogeneità di tessitura verticali o laterali e le aree con riporti di materiale o colmate.

b. Nelle aree IIIId valgono le disposizioni di seguito elencate:


- Per gli interventi di nuova edificazione, nonché di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, si rendono necessarie indagini geologico-tecniche per la verifica delle caratteristiche litotecniche dei terreni, di capacità portante e di valutazione di stabilità dei versanti di scavo, valutazioni di compatibilità dell'intervento sull'assetto idrogeologico e ambientale dell'area. Sono da prevedere contestualmente interventi di recupero morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate, opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque superficiali e sotterranee, collettamento degli scarichi idrici in fognatura a salvaguardia della falda.

7. Classe IIIe: ambiti interessati da attività estrattive attive o dismesse.

a. Appartengono alla classe IIIe le aree caratterizzate dalla presenza di ambiti estrattivi attivi, dismessi, recuperati o in fase di recupero.

b. Nella aree IIIe valgono le disposizioni di seguito elencate:


- Gli ambiti estrattivi dismessi possono presentare riempimenti e ripristini morfologici con terreni litologicamente disomogenei e con scadenti caratteristiche geotecniche. Le particolari condizioni di tali aree richiedono necessariamente l'effettuazione di studi per il recupero morfologico e di ripristino ambientale, indagini di stabilità dei fronti di scavo, indagini geognostiche di approfondimento per la verifica litotecnica dei terreni mediante rilievo geologico di dettaglio e prove geotecniche per la determinazione della capacità portante, da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva di qualunque opera sul territorio.
- Sugli ambiti estrattivi dismessi, sono ammessi interventi di nuova edificazione e interventi sul patrimonio esistente purché definiti mediante specifici progetti di recupero che unitamente alle opere edilizie comprendano il recupero delle caratteristiche morfologiche delle aree compromesse dalle attività precedenti concluse, con particolare attenzione alla possibilità di ripristino dei caratteri di valenza paesaggistica e qualità ambientale propri delle condizioni antecedenti all'intervento estrattivo.




30/4/2021, 11:08:08

- | | |
|---|---|
| Art. 41 NTA PTC Parco Agricolo Sud Milano | Art. 33 NTA PTC Parco Agricolo Sud Milano |
| Attiva | Fasce di rispetto |
| 200 m o criterio cronologico | Reticolo in progetto |
| Zona di tutela assoluta (10 m) | Fasce di rispetto |
| Pozzi acquedottistici | Reticolo esistente |
| esistenti | Scoperto |

1:18.056





4/5/2021, 10:22:36

▲ Aree a litologia limoso argillosa prevalente (L4 e L5)

■ Attività estrattive

■ Cava attiva

■ Cave cessate

■ Aree con ridotta soggiacenza della falda (<5 m)

■ Fascia di 50 m dalla testa dei fontanili e fascia di 25 m lungo le sponde dell'asta del fontanile

1:18.056





Tavola G14 - Componente Geologica Idrogeologica Sismica Carte Misure Stumentali e Non (*stralcio tavola*)



ADEGUAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) UTILIZZANDO I RISULTATI DEGLI STUDI MODELLISTICI - 2019

Classi di Pericolosità		Altezze idriche massime rispetto al piano campagna	
	Elevata (H, TR 10)		h1 = 0.05 - 0.30 m (bassa)
	Media (M, TR 100*/200**)		h2 = 0.30 - 0.70 m (media)
	Moderata (L, TR 500)		h3 > 0.70 m (elevata)

*TR 100 Garbogera, Seveso, Pudigo
** TR 200 Lambro

SEVESO

Interventi strutturali area a pericolosità H e M

- Interventi prioritari nelle aree a verde pubblico o comunque non edificate anche con funzioni di incremento di invaso temporaneo delle acque di esondazione e conseguente riduzione della dimensione delle aree inondate a valle
- Interventi locali di riduzione del danno sugli edifici esistenti e sulle infrastrutture viarie
- Interventi di adeguamento delle aree accessibili al pubblico con altezza idrica massima nella classe h3 (> 0,70 m)
- Misure di invarianza idraulica e idrologica da prevedere negli ambiti di nuova trasformazione

Interventi non strutturali area a pericolosità H e M

- Interventi straordinari di manutenzione e pulizia sulla canalizzazione e sulle strutture deputate allo smaltimento delle acque esondate a seguito di eventi di piena gravosi
- Manutenzione ordinaria canalizzazioni e pulizia caditoie con frequenza adeguata, particolarmente a ridosso di eventi gravosi
- Linee-guida per la progettazione delle trasformazioni edilizie con minimizzazione dei danni in caso di inondazione (soluzioni progettuali con caratteristiche compatibili con l'inondazione periodica)
- Incremento delle procedure e degli strumenti per la gestione dell'emergenza di piena (funzioni di preannuncio, gestione evento, definizione di aree di emergenza e viabilità di collegamento, strutture di protezione temporanee) con finalità di riduzione del rischio
- Obbligo di verifica di compatibilità idraulica per tutti i nuovi interventi

LAMBRO

Interventi strutturali area a pericolosità H e M

- Interventi di carattere paesaggistico, ambientale e naturalistico delle aree non edificate o infrastrutturate con effetti di miglioramento della funzionalità idraulica della regione fluviale. Gli interventi non devono ridurre la dimensione delle aree inondabili non edificate e il valore del volume idrico invaso in piena
- Misure di invarianza idraulica e idrologica da prevedere negli ambiti di nuova trasformazione

Interventi non strutturali area a pericolosità H e M

- Incremento delle procedure e degli strumenti per la gestione dell'emergenza di piena (funzioni di preannuncio, gestione evento, definizione di aree di emergenza e viabilità di collegamento, strutture di protezione temporanee) con finalità di riduzione del rischio
- Obbligo di verifica di compatibilità idraulica per tutti i nuovi interventi

Interventi non strutturali area a pericolosità L

- Obbligo di verifica di compatibilità idraulica per tutti i nuovi interventi nelle aree con altezza idrica massima nelle classi h2 (0,3 - 0,70 m) o h3 (> 0,70 m)

CORSI D'ACQUA MINORI (RIM) E FONTANILI

	Scoperto		Tombinato		Reticolo idrico minore demaniale (RIM)		Testa di fontanili perenni o comunque attivi stagionalmente		Testa di fontanile permanentemente inattivi
--	----------	--	-----------	--	--	--	---	--	---

Interventi strutturali

- Interventi di riattivazione/miglioramento funzionale di tratti del RIM, con funzioni di laminazione dei colmi di piena, convogliamento di volumi idrici per utilizzo irriguo, valorizzazione ambientale
- Interventi strutturali di miglioramento funzionale nei punti critici (tratti tombinati/soggetti ad esondazione) ★
- Misure di invarianza idraulica e idrologica da prevedere negli ambiti di nuova trasformazione

Interventi non strutturali

- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Attivazione di un monitoraggio periodico dei tratti tombinati
- Attivazione di un sistema di previsione/segnalazione di condizioni di piena
- Specifiche procedure di chiusura dei sottopassi in condizioni di allerta meteo
- Monitoraggio e verifica periodica dell'efficienza idraulica di tratti tombinati

RETI FOGNARIE

	Rete mista		Rete bianca
--	------------	--	-------------

Interventi strutturali

- Interventi di adeguamento degli scarichi degli sfioratori della rete mista
- Interventi su criticità locali (insufficiente capacità di smaltimento o ostruzioni nella rete mista)
- Progetto di progressivo adeguamento della rete fognaria esistente al principio dell'invarianza idraulica e idrologica relativamente all'urbanizzato esistente

Interventi non strutturali

- Procedure di manutenzione ordinaria delle caditoie
- Monitoraggio e manutenzione programmata dei manufatti critici


AREE NON COMPATIBILI CON L'IMPIEGO DI DISPOSITIVI DI INFILTRAZIONE

	Arece con ridotta soggiacenza della falda (< 5 m)
	Zone di rispetto dei pozzi acquedottistici

0 250 500 1.000 1.500 2.000 m.

scala 1 : 20.000






4/5/2021, 10:24:38

 AMPLIFICAZIONI LITOLOGICHE E GEOMETRICHE

 LIQUEFAZIONI

 CEDIMENTI

1:18.056





September 17, 2021

Parco Agricolo Sud Milano

Territori agricoli di cintura metropolitana (Art. 25, NTA PTC)

Territori agricoli e verde di cintura metropolitana - ambito dei piani di cintura urbana (Art. 26, NTA PTC)

Territori di collegamento tra città e campagna - fruizione (Art. 27, NTA PTC)

Parco Nord Milano

Proposta di modifica perimetro Parco Agricolo Sud Milano

AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA

Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

Aree destinate all'agricoltura

Aree di forestazione

VERDE URBANO

Verde urbano esistente


Verde ambientale


Verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette)

AREE PER DEPOSITI

Aree per i depositi dei trasporti metropolitani di nuova previsione (pertinenze indirette)

1:18,056





September 17, 2021

Parco Agricolo Sud Milano

Territori agricoli e verde di cintura metropolitana - ambito dei piani di cintura urbana (Art. 26, NTA PTC)

Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente

Aree per l'edilizia residenziale sociale (ERS)

Impianti soggetti ad autorizzazione provinciale

ai sensi dell'art. 216 del DLgs n. 152/2006

ERP - Edilizia Residenziale Pubblica

Edifici

Aree pertinenti

Categorie

Amministrativo

Commercio e attività produttive

Cultura

Istruzione

Salute

Servizi Sociali

Sport

Università e ricerca

Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente

Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico

Sicurezza e Protezione Civile

Servizi abitativi

Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati e adottati

Ambito non attuato

1:18,056

